

	<b>POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b>		POLICY
	Pag. 1 di 20	Rev. 4.1.	

# POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Rev.	Data	Predisposto da
01		Organo amministrativo
02		I Revisione OdV nella qualità di Organismo di gestione segnalazioni WB

Rev.	Valutato da	Approvato da
01	-	Consiglio di amministrazione

## Firme

Presidente Gennaro Maticena

Dott. Lorenzo Maticena

	<b>POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b>		POLICY
	Pag. 2 di 20	Rev. 4.1	

## Indice

TITOLO I .....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
1.    SCOPO.....	4
2.    DEFINIZIONI .....	4
3.    CAMPO DI APPLICAZIONE .....	6
4.    PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	6
5.    ADOZIONE DELLA POLICY E DIFFUSIONE.....	7
6.    PRINCIPI GENERALI .....	7
7.    SISTEMI A SUPPORTO DEL PROCESSO .....	8
TITOLO II.....	8
MODALITA' DI SEGNALAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI .....	8
8.    CANALI DI SEGNALAZIONE .....	9
8.1.    Segnalazione anonima.....	10
9.    OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI .....	11
10.   PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	12
10.1.  Presa in carico e valutazione preliminare .....	12
10.2.  Istruttoria.....	12
10.3.  Decisione e misure in risposta alla segnalazione.....	13
TITOLO III .....	14
TUTELE E SISTEMA SANZIONATORIO .....	14
11.   TUTELA E DOVERI DEL SEGNALANTE.....	14
11.1. <i>Tutela dell'identità del Segnalante e della riservatezza delle informazioni</i> .....	15
11.2.  Divieto di atti ritorsivi, vessatori o discriminatori.....	16
11.3.  Interesse privato e corresponsabilità del Segnalante .....	17
12.   TUTELA DEL SEGNALATO.....	17
12.1.  Informativa al Segnalato .....	18
13.   SISTEMA SANZIONATORIO.....	18
TITOLO IV.....	18
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE.....	18
14.   REPORTING PERIODICO ANNUALE .....	19

	<b>POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b>	POLICY
Pag. 3 di 20	Rev. 4.1	

15.	SUPPORTO E ASSISTENZA .....	19
16.	RESPONSABILITÀ DI AGGIORNAMENTO .....	19
17.	ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TRACCIABILITÀ .....	19
18.	TRATTAMENTO DEI DATI .....	19

	<b>POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b>		POLICY
	Pag. 4 di 20	Rev. 4.1	

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### 1. SCOPO

Caronte S.p.A. (di seguito, anche per brevità “Caronte” o “Società”) svolge il proprio business con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà, integrità e nel rispetto di leggi, regolamenti e normative nonché degli standard e linee guida applicabili.

Pertanto, Caronte – al fine di favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d’impresa all’interno dell’organizzazione – adotta strumenti volti a prevenire, scoprire e segnalare condotte illecite poste in essere in violazione della normativa cogente e interna, nonché dei principi etici promossi dalla stessa e incoraggia i propri dipendenti, azionisti, nonché i soggetti che – a qualsiasi titolo – svolgano o abbiano svolto prestazioni in favore della Società o ricoprano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza a segnalare qualsiasi comportamento, atto od omissione rilevante ai sensi della presente procedura e di cui gli stessi siano a conoscenza.

Lo Scopo della presente Policy – ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis, del D.Lgs. 231/2001, per il quale i modelli di gestione, organizzazione e controllo “*prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*” – è regolamentare i canali di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità e rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare le segnalazioni, nonché regolamentare le misure a tutela dei segnalanti e il sistema disciplinare.

#### 2. DEFINIZIONI

**AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC):** ai sensi del d.lgs. n. 24/2023, è l’Autorità deputata alla gestione dei canali di segnalazione esterna.

**CODICE DI ACCESSO:** si intende il codice di accesso – univoco per tutti i Destinatari della presente Policy – fornito per accedere al Sistema di Segnalazione.

**CODICE ETICO:** documento che esplicita i valori ed i principi di riferimento che disciplinano l’attività ed i rapporti verso tutti i soggetti con cui Caronte S.p.A. entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

**COMITATO SEGNALAZIONI:** (di seguito anche solo “C.S.”) il Comitato Segnalazioni è nominato dall’Organo amministrativo ed è l’Organismo monocratico responsabile del processo di gestione delle segnalazioni. È composto dal membro unico dell’Organismo di Vigilanza (di seguito per brevità, anche “OdV”). Il nominativo della persona individuata quale membro del C.S. è reso noto ai destinatari nelle stesse forme di comunicazione adottate per la diffusione della presente Policy.

Il C.S. è responsabile:

- del monitoraggio dello stato di avanzamento della gestione delle segnalazioni;
- del costante aggiornamento delle informazioni all’interno dei siti informativi.

	<b>POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b>		POLICY
	Pag. 5 di 20	Rev. 4.1	

**DESTINATARI:** si intendono le Persone di Caronte S.p.A., nonché i soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitori, lavoratori autonomi e liberi professionisti, consulenti o clienti e altri soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con la Società come collaboratori, business partners, con le società nelle quali Caronte S.p.A. detiene partecipazioni rilevanti, delle *joint venture* e/o – in ogni caso – chiunque agisca in nome, per conto o nell’interesse di Caronte S.p.A.). In particolare, sono ricompresi tutti i soggetti di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 24/2023.

**FACILITATORI:** si intendono quei soggetti, persone fisiche, operanti nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che abbiano prestato/prestano assistenza a quest’ultimo nel processo di segnalazione.

**MODELLO 231:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società Caronte S.p.A. ai sensi del d.lgs. 231/2001.

**PERSONE DI Caronte S.p.A.** tutti i legali rappresentanti, i soci, gli amministratori, dirigenti, dipendenti (qualunque sia l’inquadramento giuridico e contrattuale della prestazione, inclusi tirocinanti e volontari) e membri di organi di controllo della Società.

**PROCEDURE INTERNE:** tutte le procedure, policy, istruzioni operative e tutti gli altri documenti che fanno parte del sistema normativo aziendale.

**RESPONSABILE SEGNALAZIONI:** è identificato nell’Organismo di Vigilanza e ha il compito di assicurare lo svolgimento del procedimento di gestione delle segnalazioni in conformità alle normative in vigore.

**SEGNALAZIONE ESTERNA:** segnalazione effettuata attraverso i canali gestiti dall’ANAC e ai quali i soggetti privati possono ricorrere alle condizioni previste dal d.lgs. 24/2023.

**SEGNALAZIONE INTERNA RILEVANTE:** qualsiasi comunicazione – effettuata con i canali di segnalazione predisposti ai sensi della presente policy – avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti illeciti, atti od omissioni indicati al successivo paragrafo “*Oggetto e contenuto delle segnalazioni*”, posti in essere dalle Persone di Caronte S.p.A.

**SEGNALAZIONE ILLECITA:** segnalazione che, dagli esiti della verifica preliminare e sulla base di elementi oggettivi, si rilevi infondata e rispetto alla quale le circostanze accertate consentano di ritenere che sia stata effettuata in malafede o con dolo o colpa grave.

**SOGGETTI SENSIBILI COLLEGATI AL SEGNALANTE:** a norma del d.lgs. 24/2023, si intendono tali i soggetti facilitatori del Segnalante, le persone legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e che operino nello stesso contesto lavorativo, i colleghi del Segnalante, gli enti di proprietà del Segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo. A tali soggetti sono estese le medesime misure di protezione previste per il Segnalante.

**SISTEMA DI SEGNALAZIONE O SISTEMA:** il sistema multicanale per la ricezione e la gestione delle segnalazioni oggetto della presente Policy.

**SEGNALANTE (cd. *Whistleblower*):** il soggetto che, in ragione di un rapporto d’interessi con Caronte S.p.A., sia testimone o abbia il fondato motivo di ritenere che sia stato commesso un illecito o un’irregolarità sul luogo di lavoro e procede alla segnalazione. Sono soggetti legittimati alla segnalazione i vertici aziendali<sup>1</sup>, dipendenti (di qualsiasi categoria: a tempo determinato, indeterminato, dirigenti, stagisti, etc.),

<sup>1</sup> Per vertici aziendali si intendono: i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, l’Amministratore delegato, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società Caronte.

	<b>POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b>		POLICY
	Pag. 6 di 20	Rev. 4.1	

collaboratori, consulenti, business partners e tutti i soggetti di cui all'art. 3 del d. Lgs. n 24/2023 attuativa della direttiva UE 2019/1937.

### 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Policy si applica alla società Caronte S.p.A.

Nell'ambito di tale Società, la Policy si applica a tutti gli amministratori, membri di organi di controllo, dipendenti e collaboratori delle società e in ogni caso di chiunque agisca in nome, per conto o nell'interesse di Caronte S.p.A. (a titolo esemplificativo: consulenti, fornitori, etc.), così come specificato in seno alla definizione di "Destinatari".

### 4. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

#### Normativa Cogente

- Codice civile;
- Codice penale;
- Legge n. 287/1990 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";
- D. Lgs. n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- Legge 179/2107 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- D. Lgs. N. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)";
- D.Lgs. n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" – Integrazione D.Lgs. 101/18;
- Regolamento UE 679/2019 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati";
- Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- Legge n. 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- D.lgs. n. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- Linee Guida ANAC approvate con delibera n° 311 del 12 luglio 2023 "in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".

	<b>POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b>		POLICY
	Pag. 7 di 20	Rev. 4.1	

### Normativa interna

- Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 della Società;
- Codice Etico.

## **5. ADOZIONE DELLA POLICY E DIFFUSIONE**

Alla presente Policy viene garantita la massima diffusione possibile.

A tal fine, è infatti pubblicata sul sito internet della Società.

La presente Policy è resa nota a tutti i dipendenti al momento dell'assunzione e con periodiche comunicazioni, rendendo note le informazioni sulle generalità ed i recapiti del componente del Comitato Segnalazioni.

## **6. PRINCIPI GENERALI**

Le attività regolamentate dalla presente Policy devono essere svolte nel rispetto dei principi e contenuti del Codice Etico e della normativa cogente e interna, alla quale deve attenersi chiunque coinvolto nel processo.

Particolare attenzione deve essere prestata nella prevenzione dei conflitti di interesse e nella trasparenza delle operazioni. Pertanto, ciascun collaboratore s'impegna ad assicurare l'interesse della Società ed operare in assenza di conflitto d'interesse tra ruolo aziendale ricoperto e attività economiche di tipo personale.

In conformità alla normativa cogente, può costituire oggetto di segnalazione qualsiasi comunicazione avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di comportamenti illeciti, atti od omissioni posti in essere da dipendenti o rappresentanti della Società che possano recare un danno anche solo di immagine alla Società stessa nonché a terzi.

Il funzionamento del Sistema di Segnalazione si basa, altresì, sui seguenti principi fondamentali:

- **Libero accesso:** tutte le Persone di Caronte S.p.A. e i soggetti terzi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n 24/2023 che interagiscono con la Società sono legittimati a effettuare segnalazioni attraverso il Sistema descritto nella presente Policy.
- **Formazione:** l'erogazione ai dipendenti e vertici aziendali della formazione specifica sulla normativa applicabile e sui contenuti della presente Policy costituisce parte del processo di gestione ed è programmata con cadenza regolare.
- **Tutela del Segnalante (c.d. whistleblower) e dei soggetti sensibili ad esso collegati:** in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023, al Segnalante e ai soggetti sensibili ad esso collegati sono garantite le seguenti tutele. Precisamente:

a) **Obbligo di riservatezza,** di cui al paragrafo *“Tutela dell'identità del Segnalante e della riservatezza delle informazioni”* della presente procedura.

La Società prevede e applica criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità, nonché l'anonimato dei dati identificativi dei segnalanti e dei soggetti sensibili ad esso collegati (cd. *“principio di riservatezza del Segnalante”*), evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle segnalazioni. I soggetti deputati alla ricezione e gestione delle segnalazioni, nonché qualsiasi ulteriore dipendente o soggetto che, a qualsivoglia titolo, anche solo

	<b>POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b>		POLICY
	Pag. 8 di 20	Rev. 4.1	

accidentalmente, venga a conoscenza di una segnalazione è tenuto a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati.

**b) Divieto di ritorsioni**, di cui al paragrafo “*Divieto di atti ritorsivi, vessatori o discriminatori*” della presente procedura.

È fatto assoluto divieto di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione nei confronti del Segnalante e dei soggetti sensibili ad esso collegati. Nel caso di violazioni delle misure di tutela del Segnalante sono previste le sanzioni di cui al successivo paragrafo “*Sistema Sanzionatorio*”.

- **Tutela del Segnalato:** la Società prevede e applica criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, i soggetti segnalati sono, pertanto, tutelati sia con riferimento alla confidenzialità delle segnalazioni che li riguardano e delle eventuali indagini svolte, sia alla protezione degli stessi da eventuali segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie. In caso di segnalazioni illecite, a tutela dell'immagine e reputazione dei soggetti ingiustamente segnalati, non sono applicate al Segnalante le misure di tutela elencate e Caronte S.p.A. assicura l'adozione delle sanzioni disciplinari previste dal sistema e dalla normativa applicabile anche nei confronti del Segnalante. Inoltre, i soggetti/Uffici coinvolti oggetto di segnalazione illecita sono informati del contenuto della segnalazione illecita e dell'identità del Segnalante per consentire loro di valutare eventuali azioni a propria tutela.
- **Dovere di segnalare:** i Destinatari hanno il dovere di segnalare le violazioni di cui vengano a conoscenza o di cui abbiano un ragionevole sospetto.
- **Divieto di effettuare segnalazioni manifestamente infondate e/o diffamatorie:** è vietato effettuare segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate con dolo a fini diffamatori; in caso di segnalazioni manifestamente infondate e/o diffamatorie, potranno essere intraprese iniziative a carattere disciplinare per la tutela di Caronte S.p.A. e del Segnalato.
- **Dovere di indipendenza e professionalità nella gestione delle segnalazioni:** tutti i soggetti coinvolti, a qualsivoglia titolo, nel processo di gestione delle segnalazioni devono svolgere i relativi compiti nel rispetto dei doveri di indipendenza e garantendo l'accurata ed efficiente gestione di tutte le segnalazioni.
- **Tutela dell'integrità delle segnalazioni:** il Sistema di Segnalazione garantisce che nessuna segnalazione (dalla fase della notifica a quella della decisione) possa essere cancellata e/o alterata.

## 7. SISTEMI A SUPPORTO DEL PROCESSO

Il processo è supportato da un sistema informativo dedicato i cui dettagli e modalità di utilizzo sono descritti all'allegato I.

## TITOLO II

### MODALITA' DI SEGNALAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

	<b>POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b>		POLICY
	Pag. 9 di 20	Rev. 4.1	

Al fine di consentire ai soggetti destinatari della presente Policy di assolvere al proprio onere di segnalazione, Caronte S.p.A. – in ottemperanza alle disposizioni cui al d.lgs. 24/2023, attuativo della direttiva UE 2019/1937 – ha implementato differenti canali attraverso i quali i soggetti destinatari possono effettuare le segnalazioni e il processo di gestione delle segnalazioni è regolamentato come di seguito descritto.

## 8. CANALI DI SEGNALAZIONE

I soggetti privati possono effettuare le proprie segnalazioni attraverso il canale interno messo a disposizione della Caronte S.p.A.

### **Canale di segnalazione interna: Sistema di Segnalazione informatico**

Il canale di segnalazione interna adottato dalla Società, di seguito meglio descritto, consente le segnalazioni sia in forma scritta che orale, anche in modalità anonima.

Caronte S.p.A. adotta, in particolare, un Sistema di Segnalazione informatico, appositamente studiato, costituito da un'avanzata piattaforma web, separata dai sistemi informatici della Società, poiché ospitata da un server indipendente, che soddisfa tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile.

#### ***a) Segnalazione in forma scritta***

Effettuato l'accesso, in caso di segnalazione anonima, il Segnalante immette nella pagina "compilativa" del Sistema di Segnalazione la violazione riscontrata (compilando tutti i campi ivi richiesti), allegando eventualmente documentazione a supporto.

In caso di segnalazione nominativa, il Segnalante inserisce i propri dati identificativi negli appositi campi della pagina compilativa del Sistema di Segnalazione e riporta la violazione riscontrata (compilando tutti i campi ivi richiesti), allegando eventualmente documentazione a supporto.

#### **Attraverso la piattaforma, sia il segnalante anonimo sia il segnalante identificato possono interloquire con il Comitato Segnalazioni.**

Il Sistema di Segnalazione consente al Segnalante di inserire la segnalazione selezionando la tipologia di condotta illecita alla quale la segnalazione si riferisce.

Ricevuta la segnalazione, il Sistema di Segnalazione rende anonimi i dati del Segnalante e del Segnalato e li inserisce automaticamente in un archivio separato gestito – con modalità informatiche – dal Responsabile Segnalazioni ed accessibile solo a quest'ultimo, nel quale tali dati verranno custoditi. I dati personali contenuti in ciascun archivio sono criptati mediante l'utilizzo di chiavi di criptazione dedicate e differenti.

Il Sistema di Segnalazione visualizza quindi una informativa iniziale di conferma della ricezione e presa in carico della segnalazione e fornisce il codice identificativo univoco della segnalazione, attraverso il quale il Segnalante potrà accedere al Sistema di Segnalazione per verificare eventuali richieste di chiarimenti e lo stato di valutazione della segnalazione. Tale codice non consente di identificare in alcun modo il Segnalante, che pertanto può rimanere anonimo e, nello stesso tempo, accedere alla segnalazione, verificarne lo stato e rispondere a eventuali richieste di chiarimento.

	<b>POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b>		POLICY
	Pag. <b>10</b> di <b>20</b>	Rev. <b>4.1</b>	

È dovere di ciascun Segnalante custodire diligentemente il codice identificativo univoco della segnalazione, non rilasciarlo ad altri e non consentire a terzi di accedere alle informazioni sulla segnalazione.

### ***b) Segnalazioni in forma orale***

Per mezzo del canale informatico descritto al punto precedente è possibile effettuare, anche anonimamente, una segnalazione in forma orale in una delle seguenti modalità:

- **attraverso il diretto caricamento sulla piattaforma di un file audio e/o video** (in formato .mp3 e .mp4), autonomamente registrato dal segnalante;
- **provvedendo a richiedere, attraverso la piattaforma, un incontro diretto al C.S.** entro un termine ragionevole, stabilito in 7 giorni dall'avanzamento della rispettiva richiesta. In questo caso, è assicurata, su espresso consenso della persona Segnalante, la conservazione della documentazione completa e accurata di tale incontro su supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni.

Le segnalazioni rilasciate mediante incontro in presenza, previo consenso della persona Segnalante, possono essere documentate a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Inoltre, a prescindere dalle modalità (orale o scritta) con cui è effettuata la segnalazione, ove il Segnalante abbia indicato il proprio riferimento, entro 7 giorni dalla ricezione è inviato un avviso del ricevimento della segnalazione.

Al fine di garantirne la tracciabilità, tutte le segnalazioni trasmesse al di fuori della piattaforma informatica, vengono inserite, a cura del Comitato, entro 48 ore lavorative dal ricevimento sulla piattaforma informatica dedicata, avendo cura di evidenziarne l'origine delle stesse.

Allo stesso modo, i soggetti della Società, diversi dal Comitato, i quali ricevano erroneamente le segnalazioni, in qualunque forma, sono tenuti all'assoluta riservatezza delle informazioni acquisite e garantiscono il tempestivo inoltro della segnalazione entro e non oltre 3 giorni dalla ricezione, senza trattenerne copia e allegando l'eventuale documentazione a supporto al Comitato il quale provvede al caricamento sulla piattaforma informatica dedicata informando altresì il Segnalante dell'avvenuta trasmissione della segnalazione al soggetto competente.

### ***8.1. Segnalazione anonima***

Come precisato al punto precedente, Caronte S.p.A., in conformità alla normativa applicabile, garantisce la possibilità di effettuare segnalazioni in forma anonima. Queste possono essere prese in carico e gestite qualora adeguatamente circostanziate e di contenuto sufficientemente dettagliato da renderle verificabili.

Dette segnalazioni sono equiparate alle segnalazioni ordinarie.

Pertanto, stante anche l'ampia tutela prevista dalla legge a favore del Segnalante, la Società incoraggia e promuove le segnalazioni identificative poiché più efficaci e, in ogni caso, raccomandano all'eventuale Segnalante anonimo, ove possibile, di effettuare una segnalazione supportata da evidenze o, comunque, il più circostanziata possibile.

	<b>POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b>		POLICY
	Pag. <b>11</b> di <b>20</b>	Rev. <b>4.1</b>	

## 9. OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

### a) Oggetto delle segnalazioni

La presente Policy è applicabile alle segnalazioni relative a violazioni che possono avere impatto sulla società Caronte S.p.A. e sull'attività dalla stessa esercitata.

Caronte S.p.A., come noto, è società con meno di 50 dipendenti per la quale il d.lgs. 24 del 2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, lett. a) n. 2), lett. q) n. 3, e 3 n. 2, lett. b), prevede l'obbligo di dotarsi di un sistema di gestione delle segnalazioni **limitatamente alla materia 231** (illeciti ad essa riconducibili, violazioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico).

In particolare, attraverso il Sistema di Segnalazione è possibile segnalare atti o fatti che coinvolgono legali rappresentanti, amministratori, dirigenti e/o Dipendenti della Società e in ogni caso di chiunque agisca in nome, per conto o nell'interesse di Caronte S.p.A. (a titolo esemplificativo: consulenti, fornitori, etc.).

In particolare, gli atti o i fatti oggetto della segnalazione possono riguardare, a titolo non esaustivo, condotte:

- illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- poste in essere in violazione, anche potenziale, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- poste in essere in violazione del Codice Etico;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio reputazionale alla Società;

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo dal Segnalante e non possono rappresentare rivendicazioni/istanze di carattere personale.

Le suddette violazioni non devono essere riportate attraverso il Sistema nel caso in cui le stesse siano emerse nell'ambito di audit, ovvero di qualunque ulteriore attività investigativa.

### b) Contenuto delle segnalazioni

Le segnalazioni devono:

- riguardare situazioni di cui il Segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro con la Società Caronte S.p.A. Pertanto, esse includono tutte quelle condotte illecite o le omissioni di cui si è venuti a conoscenza in virtù del ruolo rivestito e in occasione dello svolgimento delle proprie attività lavorative, anche in maniera casuale;
- essere veritiere, circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardanti fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal *whistleblower* medesimo.
- contenere informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti effettive o potenziali violazioni che si sono verificate o che molto verosimilmente potrebbero verificarsi nell'organizzazione.

Affinché le segnalazioni presentino i requisiti sopra indicati è utile che queste contengano informazioni sufficienti a fornire una completa ed esauriente rappresentazione dell'evento illecito, e precisamente, è utile inserire:

- salvo il caso di segnalazione anonima, gli elementi identificativi del Segnalante (ad esempio generalità, dati di contatto, qualifica o posizione professionale);

	<b>POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b>		POLICY
	Pag. <b>12</b> di <b>20</b>	Rev. <b>4.1</b>	

- la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo e di luogo) relative ai fatti segnalati, delle persone coinvolte e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- elementi identificativi del Segnalato (o dei segnalati) quando noti e degli altri eventuali soggetti in grado di riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile supporto all'accertamento e alla verifica della sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione;
- l'eventuale documentazione a supporto del fatto Segnalato, utilizzando l'apposita funzione di caricamento (c.d. *upload*) dei documenti.

## 10. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

### 10.1. *Presa in carico e valutazione preliminare*

A seguito dell'inserimento di una nuova segnalazione all'interno del portale, il sistema invia un'e-mail di notifica – priva di alcun riferimento al contenuto della segnalazione stessa – al Comitato Segnalazioni, che viene così a conoscenza dell'avvenuta ricezione.

Entro **7 giorni** da quando è stata effettuata la segnalazione, il Comitato Segnalazioni rilascia al Segnalante – anche, eventualmente, attraverso le apposite funzionalità della piattaforma informatica – un avviso di ricevimento. È onere del Comitato mantenere le interlocuzioni con il Segnalante per richiedere eventuali integrazioni e dare diligente seguito alla segnalazione ricevuta.

Presa in carico la segnalazione, il Comitato di segnalazione procede ad effettuare una verifica preliminare di identificazione dell'oggetto, nonché della fondatezza delle circostanze e degli eventi rappresentati. A tale scopo, il Comitato, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, ha facoltà di svolgere ogni attività ritenuta opportuna all'accertamento della veridicità dei fatti.

Qualora la segnalazione risulti:

- **manifestamente infondata**, il Comitato di segnalazione procede all'archiviazione motivata da nota di accompagnamento;
- **priva di elementi sufficientemente circostanziati o non sufficientemente dettagliata**, il Comitato di segnalazione può archiviare la segnalazione garantendo, comunque, la tracciabilità delle motivazioni a supporto, ovvero formulare al Segnalante – ove noto – le opportune richieste di integrazioni/chiarimenti;
- **fondata**, il Comitato di segnalazione provvede ad avviare la successiva fase istruttoria.

### 10.2. *Istruttoria*

La fase istruttoria è volta all'accertamento dei fatti segnalati. Il Comitato, pertanto, provvede a svolgere gli accertamenti istruttori opportuni, eventualmente anche attraverso il supporto di un consulente esterno, garantendo, ove possibile e necessario, le interlocuzioni con il Segnalante.

In tale ultimo caso, il Comitato Segnalazioni definisce uno specifico Piano di Investigazione, in cui sono individuate:

	<b>POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b>		POLICY
	Pag. 13 di 20	Rev. 4.1	

- le modalità di svolgimento dell'investigazione (richieste di integrazioni/chiarimenti al Segnalante, svolgimento degli accertamenti ritenuti necessari, etc.);
- le tempistiche entro cui concludere l'investigazione.

Ai fini dell'accertamento, il Comitato Segnalazioni può:

- verificare l'esistenza di ulteriori procedimenti disciplinari a carico del soggetto Segnalato;
- richiedere l'audizione personale del Segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti;
- avvalersi, di altre Funzioni di Caronte S.p.A. e/o di soggetti terzi (es. consulenti), qualora per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento.

Gli organi della Società e/o le funzioni aziendali coinvolte nel "piano di investigazione" devono garantire piena collaborazione al Comitato Segnalazioni per quanto necessario allo svolgimento dell'istruttoria, nel rispetto dei principi e delle garanzie previsti da questa Policy.

Le attività di investigazione vengono condotte nel rispetto di tutte le norme applicabili a tutela tanto del soggetto Segnalante quanto del Segnalato.

**Entro tre mesi** dall'invio dell'avviso di ricevimento della segnalazione, oppure, dalla scadenza del termine di sette giorni dal ricevimento della segnalazione (quando non sia stato possibile inoltrare l'avviso di ricevimento al soggetto l'ha effettuata), il Segnalante deve essere informato, ove possibile, dello stato della segnalazione – anche attraverso le apposite funzionalità della piattaforma informatica.

I soggetti segnalanti possono monitorare l'avanzamento della gestione delle proprie segnalazioni accedendo al portale informativo dedicato, ove la segnalazione sia stata effettuata attraverso tale sistema.

### **10.3. *Decisione e misure in risposta alla segnalazione***

Alla luce delle risultanze istruttorie il C.S.:

- archivia la segnalazione motivandone le ragioni;
- qualifica la segnalazione come segnalazione effettuata con dolo o colpa grave e, in tali casi, rimette all'Amministratore Delegato la decisione in merito ad eventuali azioni da intraprendere nei confronti del Segnalante (quali, a titolo esemplificativo, l'irrogazione di provvedimenti disciplinari e/o ulteriori azioni nel rispetto della normativa vigente e fermo restando quanto previsto dagli artt. 16 e 20 del d.lgs. 24/2023);
- classifica nei propri report la segnalazione, a seconda dei casi, come "fondata" o "non fondata";
- predisporre una relazione sugli esiti delle indagini nella quale sono indicati gli esiti delle investigazioni istruttorie.

La relazione è trasmessa:

- al responsabile delle risorse umane e comunque agli organi interni preposti, ognuno secondo le proprie competenze;
- in alternativa, all'Amministratore Delegato – o al C.d.A. qualora la condotta sia attribuibile all'Amministratore Delegato – al fine di assumere, eventualmente, le azioni che si rendano necessarie secondo quanto previsto dalla presente Policy;

	<b>POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b>		POLICY
	Pag. 14 di 20	Rev. 4.1	

Non spetta al gestore delle segnalazioni accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente oggetto della segnalazione.

In caso di accertate violazioni rilevanti, l'esito dell'accertamento nonché le misure disciplinari, le azioni correttive e gli ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Caronte S.p.A. sono adottate dall'Amministratore Delegato.

Le eventuali misure disciplinari adottate devono essere adeguate e proporzionate alla violazione accertata, anche tenuto conto dell'eventuale rilevanza penale<sup>2</sup> dei comportamenti posti in essere, e devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile.

Delle sanzioni e delle azioni correttive assunte viene data informativa dall'Amministratore Delegato, con il supporto di una persona a ciò delegata, al Comitato Segnalazioni, il quale provvede all'aggiornamento del fascicolo relativo alla segnalazione.

## TITOLO III

### TUTELE E SISTEMA SANZIONATORIO

#### 11. TUTELA E DOVERI DEL SEGNALANTE

Il Comitato coinvolto nella gestione delle segnalazioni è tenuto a garantire la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della segnalazione, nonché sulla identità dei soggetti segnalanti (ove comunicati) e Segnalati.

Ogni comunicazione relativa all'esistenza e al contenuto della segnalazione, nonché all'identità dei Segnalanti (ove comunicati) e Segnalati, deve seguire rigorosamente il criterio del "need to know" che limita l'accesso alle sole informazioni necessarie ai fini dell'attività istruttoria della segnalazione.

**Si precisa che, in conformità al dettato normativo, le tutele previste per il Segnalante sono estese anche ai soggetti connessi a quest'ultimo<sup>3</sup>.**

<sup>2</sup> Si specifica che:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

<sup>3</sup> Questi soggetti sono:

- Facilitatore, persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- Persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
- Colleghi di lavoro del Segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del Segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
- Enti presso i quali il Segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d)).
- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

	<b>POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b>		POLICY
	Pag. 15 di 20	Rev. 4.1	

### **11.1. Tutela dell'identità del Segnalante e della riservatezza delle informazioni**

Caronte S.p.A. garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante (ove comunicata) e la riservatezza delle informazioni contenute nelle segnalazioni in ogni fase del processo di gestione della segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili in base alle norme di legge.

In particolare, è compito del Comitato Segnalazioni assicurare la segretezza dell'identità del Segnalante (ove comunicata) dal momento della presa in carico della segnalazione fino al termine degli accertamenti sulla fondatezza della stessa, anche nelle ipotesi in cui dovesse rivelarsi errata o infondata. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante (ove comunicata) e qualsiasi altra informazione dalla quale può evincersi direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate – senza il suo consenso espresso – a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati (Titolare e responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e codice in materia di protezione dei dati personali).

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, è obbligo del Comitato Segnalazioni separare i dati identificativi del Segnalante (ove noti) dal contenuto della segnalazione, in modo che i fatti denunciati possano essere processati in modalità anonima e che l'associazione della segnalazione alla identità del Segnalante (ove nota) avvenga nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario.

Per le segnalazioni trasmesse attraverso la piattaforma informatica di cui ai precedenti paragrafi, la riservatezza del Segnalante è garantita con le seguenti modalità:

- è un'avanzata **piattaforma web**, separata e indipendente dai sistemi informatici della Società, in quanto ospitata su un server indipendente che consente di effettuare le segnalazioni da qualunque dispositivo, in modo altamente confidenziale e facilitato, garantendo la protezione dei dati identificativi dei segnalanti;
- garantisce elevati standard di **sicurezza**, **non tracciabilità** e **integrità** delle informazioni e di **riservatezza** della identità del Segnalato e del Segnalante, lasciando la possibilità al Segnalante di inserire la segnalazione anche in modalità anonima;
- la piattaforma adotta la politica "no-log", non rileva cioè in alcun modo, diretto o indiretto, informazioni sulle modalità di connessione (ad esempio, server, indirizzo IP, mac address), garantendo così il completo anonimato nell'accesso. Questo significa, in particolare, che i sistemi informatici non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (indirizzo IP), anche nel caso in cui l'accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete delle Società del Gruppo;
- la piattaforma garantisce elevati standard di sicurezza, impiegando algoritmi di cifratura avanzata e altri metodi di protezione da accessi non autorizzati. Le segnalazioni rilasciate tramite comunicazione verbale permetteranno il mancato riconoscimento della voce stessa;
- la piattaforma assegna un codice identificativo (cd. codice ID) alla segnalazione al fine di tutelare l'identità del Segnalante;
- per l'accesso tramite Internet sul sito web dell'Ente (disponibile per chiunque, dipendenti compresi) non viene richiesta alcuna registrazione, e il Segnalante può restare anonimo. Quest'ultimo, se lo ritiene, può altrimenti indicare il proprio nominativo fornendo espresso consenso affinché le proprie generalità siano comunicate.

	<b>POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b>		POLICY
	Pag. 16 di 20	Rev. 4.1	

Per le segnalazioni trasmesse attraverso gli altri canali interni, la riservatezza della identità del Segnalante e del contenuto della segnalazione sono tutelate con le seguenti modalità:

- la corrispondenza cartacea indirizzata al Responsabile Segnalazioni viene consegnata in busta chiusa (così come recapitata dal servizio postale);
- alle caselle di posta elettronica può accedervi solo il Comitato Segnalazioni. L'amministratore del sistema di posta elettronica della Società può accedere alla casella di riferimento esclusivamente per necessità tecniche, previa richiesta motivata caso per caso da inoltrare per iscritto al Comitato delle segnalazioni e l'accesso sarà consentito solo dietro preventiva autorizzazione scritta dello stesso.

La divulgazione dell'identità del Segnalante (ove nota) e di qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona Segnalante è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione europea o nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta.

Il Segnalato, infatti, non potrà richiedere di conoscere il nominativo del Segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Società, l'identità del Segnalante (ove nota) non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità. In tali casi è dato avviso alla persona Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

## **11.2. *Divieto di atti ritorsivi, vessatori o discriminatori***

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione vessazione, o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Tale protezione è garantita anche quando la segnalazione, seppur infondata, sia stata effettuata in buona fede e con ragionevolezza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi del d.lgs. 24/2023, **costituiscono ritorsioni**: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un

	<b>POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b>		POLICY
	Pag. 17 di 20	Rev. 4.1	

accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

**Il soggetto Segnalante che ritiene di aver subito atti discriminatori deve fornirne notizia circostanziata al Comitato Segnalazioni, inoltrando un'apposita segnalazione attraverso i Canali interni messi a disposizione.**

In tali casi il Comitato Segnalazioni garantisce lo svolgimento tempestivo delle indagini, con il supporto delle funzioni interessate dai fatti oggetto di segnalazione.

In particolare, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di atti ritorsivi, vessatori o discriminatori al Responsabile delle Risorse Umane, il quale valuta gli atti o provvedimenti necessari a rimediare agli effetti negativi di eventuali accertati atti ritorsivi, vessatori o discriminatori e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto autore dei suddetti atti.

Inoltre, qualora il Segnalante sia un dipendente, il Comitato Segnalazioni – avvalendosi degli Uffici competenti – monitora lo svolgimento della vita lavorativa del dipendente per un periodo di almeno 2 anni dalla data della segnalazione, per accertare l'assenza di azioni discriminatorie o altre forme di ritorsione conseguenti alla segnalazione stessa.

Quanto sopra si applica anche ai soggetti facilitatori del Segnalante, alle persone legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e che operino nello stesso contesto lavorativo, ai colleghi del Segnalante, agli enti di proprietà del Segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo.

### **11.3. Interesse privato e corresponsabilità del Segnalante**

Il Segnalante è tenuto a dichiarare la sussistenza di un eventuale proprio interesse privato collegato alla segnalazione.

Qualora questo sia corresponsabile delle violazioni oggetto di segnalazione, nei confronti dello stesso potrà essere applicata una attenuazione delle misure disciplinari proporzionata al contributo fornito dalla segnalazione alla scoperta e/o alla prevenzione delle suddette violazioni.

Il Sistema di Segnalazione è pertanto configurato in modo tale da consentire al Segnalante di rendere nota (i) la sussistenza di un interesse privato in relazione alla segnalazione nonché (ii) la propria eventuale corresponsabilità in relazione agli atti o fatti oggetto della segnalazione.

## **12. TUTELA DEL SEGNALATO**

La società richiede che tutti collaborino al mantenimento di un clima di reciproco rispetto e vieta e sanziona atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno. Le garanzie di riservatezza fissate dalla presente procedura tutelano anche il Segnalato.

Il dipendente Segnalato ha diritto di essere informato dell'esistenza della segnalazione e dell'esito delle verifiche svolte. Tali informazioni potranno però essere ritardate, limitatamente al tempo necessario, al fine di evitare il rischio di pregiudicare le esigenze di accertamento, incluse quelle eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria, qualora coinvolta.

	<b>POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b>		POLICY
	Pag. 18 di 20	Rev. 4.1	

Il Segnalato non è sanzionabile in assenza di riscontri oggettivi della violazione segnalata, oppure senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti come previsto dalle normative applicabili.

Ad ulteriore tutela del Segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà consentitegli dalla legge.

Si specifica che è tutelata altresì l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

### **12.1. Informativa al Segnalato**

Nell'ambito di tutte le fasi di gestione delle segnalazioni, il Comitato Segnalazioni valuta le modalità con cui informare il soggetto Segnalato in merito alla trasmissione di una segnalazione a suo carico, alla violazione contestata, allo svolgimento del relativo procedimento e all'esito dello stesso.

In particolare, il momento in cui il Segnalato viene messo al corrente della segnalazione a suo carico deve essere valutato caso per caso, verificando se l'invio di tale informativa possa pregiudicare lo svolgimento delle indagini necessarie all'accertamento dei fatti oggetto di segnalazione o se, invece, il coinvolgimento del Segnalato sia necessario per lo sviluppo dell'indagine.

Caronte S.p.A. garantisce, ad ogni modo, il diritto del Segnalato a potersi difendere e ad essere informato (entro tempi ragionevoli) delle accuse e delle eventuali misure disciplinari a suo carico.

## **13. SISTEMA SANZIONATORIO**

Caronte S.p.A. assume adeguati provvedimenti disciplinari nei confronti:

- di chi si renda responsabile di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante (e/o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione e/o dei soggetti connessi al Segnalante) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- del Segnalato, per le responsabilità accertate;
- di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla presente Policy;
- dei dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave;
- di chi abusi dello strumento della segnalazione, come ad esempio effettuazione di segnalazioni con finalità opportunistiche e/o allo scopo di danneggiare l'accusato.

Le sanzioni applicabili sono quelle di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 e di cui alla normativa giuslavoristica e contrattuale applicabile.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

	<b>POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b>		POLICY
	Pag. 19 di 20	Rev. 4.1	

## 14. REPORTING PERIODICO ANNUALE

Il Comitato Segnalazioni, con frequenza almeno annuale, redige una relazione sulle segnalazioni archiviate e sulle risultanze delle attività svolte in relazione alle segnalazioni oggetto di istruttoria. La relazione è trasmessa agli organi di amministrazione e controllo competenti.

## 15. SUPPORTO E ASSISTENZA

Per qualsiasi dubbio, chiarimento o consiglio relativo a questa Policy i Destinatari devono sempre rivolgersi al Responsabile Segnalazioni che è a loro disposizione per fornire ogni supporto necessario.

## 16. RESPONSABILITÀ DI AGGIORNAMENTO

L'Organismo di Vigilanza, il quale riveste la carica di Comitato di Segnalazione, provvede alle modifiche e/o integrazioni ritenute opportune.

## 17. ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TRACCIABILITÀ

Le segnalazioni ricevute mediante il Sistema di Segnalazione (unitamente alla relativa documentazione eventualmente allegata) sono salvate nell'archivio informatico del Sistema di Segnalazione, che non consente alcuna forma di cancellazione e/o alterazione. L'archivio è protetto con misure di crittografia, restrizioni accesso e tracciabilità di ogni attività. Tale documentazione deve essere conservata per un periodo di tempo adeguato e comunque non superiore a 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla presente Policy e del principio di cui all' art. 5 par.1, lettera e) del GDPR e all'art. 3, co., lettera a) del d.lgs. 51/2019.

## 18. TRATTAMENTO DEI DATI

Il Trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili e compatibili e dell'informativa pubblicata sul sito della Società (all' indirizzo <https://carontewhistle.azurewebsites.net/> , di seguito "Informativa").

La gestione delle segnalazioni implica il trattamento dei dati personali del Segnalante (ove la segnalazione sia nominativa), del soggetto Segnalato (ad esempio: nome, cognome, posizione ricoperta, ecc.), di eventuali terzi soggetti, nonché ogni ulteriore informazione raccolta nel contesto delle indagini necessaria ad accertare la fondatezza della segnalazione. I dati raccolti sono utilizzati in via esclusiva per il trattamento della segnalazione e quelli non utili allo scopo vengono immediatamente eliminati.

Il trattamento dei dati personali svolto dalle Funzioni competenti e dagli Organi di Controllo nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni, rientra nelle responsabilità dei "Responsabili del Trattamento" e delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali per le rispettive competenze, in conformità alle previsioni di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla presente Policy.

	<b>POLICY DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b>		POLICY
	Pag. <b>20</b> di <b>20</b>	Rev. <b>4.1</b>	

Il processo di gestione delle segnalazioni è improntato sul principio di “*garanzia di riservatezza e anonimato*” e il “*principio di riservatezza del Segnalante*” e, pertanto, nelle more del processo interno di accertamento, è garantita la massima riservatezza.

È sempre tutelata la riservatezza del Segnalante, la cui identità non può essere rivelata al Segnalato salvo i casi previsti dalla legge, al fine di evitare ritorsioni, minacce, violenze, discriminazioni ecc. dirette o indirette nei suoi confronti per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione. Tale principio non è garantito nel caso di segnalazione illecita.

Caronte S.p.A. si riserva la facoltà di limitare o ritardare l’esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, conformemente a quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge, nel caso in cui possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del Segnalante e la compromissione della possibilità di verificare la fondatezza della segnalazione e/o di individuare le prove. In nessuna circostanza il Segnalato, o terzi soggetti, potranno esercitare i propri diritti di accesso per ottenere informazioni sull’identità del Segnalante, salvo che quest’ultimo abbia effettuato una segnalazione illecita.

Caronte S.p.A. si riserva la facoltà di valutare le specifiche circostanze e condizioni che rendano opportuna una specifica informativa al Segnalato sulla conclusione del procedimento, al fine di evitare ogni abuso e garantirne la tutela in qualità di interessato al trattamento dati.